



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-373/18, 31 Gennaio 2019, ECLI:EU:C:2019:88	Prosa - Produtos e Serviços Agrícolas contra Autoridade Tributária e Aduaneira	I	rinvio pregiudiziale	PT	I grado Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel	M. Szpunar	Ordinanza	Libera circolazione dei capitali	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 4 e 7 – Costituzione di una società di capitali – Imposta di bollo in vigore al 1° luglio 1984 – Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito
Classificazione									
- Diritto primario e secondario - Imposte indirette (imposta sulla raccolta di capitali)									
Questione pregiudiziale									
«Se la voce n. 26.1 della tabella generale dell'imposta di bollo, quale modificata [dal] Decreto-Lei (decreto del governo) n. 322 B/2001, del 14 dicembre [2001], nella misura in cui prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nell'ambito della costituzione di una società di capitali (società per azioni), il cui capitale sociale è interamente versato in contanti, violi l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [69/335].»									
Dispositivo									
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale con la quale uno Stato membro ha reintrodotta un'imposta sui conferimenti gravante sulle operazioni di costituzione di una società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione della prima di dette disposizioni le quali erano soggette ad una siffatta imposta al 1° luglio 1984 ma ne sono state successivamente esentate.									
Nota redazionale									
Con l'Ordinanza in esame, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, essa ribadisce come la direttiva 69/335 del 17 luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, sia espressione della volontà del legislatore dell'Unione Europea di eliminare l'imposta sui conferimenti di capitale, al fine di promuovere la libera circolazione dei capitali (para 24), (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punto 49). Per tale ragione, la previsione introdotta dall'articolo 7 paragrafo 1, primo comma, della Direttiva, non può essere interpretata come strumento di giustificazione per la reintroduzione di un'imposta sui conferimenti dopo che essa sia stata rimossa. Siffatto articolo rappresentava infatti solo un'eccezione, volta esclusivamente a salvaguardare gli interessi fiscali di quegli stati membri per i quali, l'eliminazione totale di un'imposta sui conferimenti, avrebbero rappresentato una perdita di gettito fiscale inaccettabile. A dire della Corte quindi, se il timore per la perdita di entrate di bilancio avrebbe potuto giustificare il mantenimento dell'imposta sui conferimenti, essa però non può giustificare la reintroduzione (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punto 50). Pertanto, nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, il fatto che la voce 26.1 della Tabela Geral do Imposto de Selo (tabella generale dell'imposta di bollo), come modificata dal Decreto-Lei (decreto-legge) n. 322-B/2001, del 14 dicembre 2001, entrato in vigore il 1° gennaio 2002, abbia reintrodotta un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,4%, per la fattispecie di costituzione delle società di capitali, nessuna ripercussione può avere sull'onere fiscale cui è sottoponibile l'atto notarile del 29 ottobre 2004 di costituzione della società per azioni Prosa, con capitale interamente versato in contanti. Infatti, sebbene siffatta fattispecie non sarebbe rientrata tra quelle esentate ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1, primo comma, della Direttiva, poiché alla data del 1° luglio 1984 rientrate tra le operazioni soggette ad aliquota superiore a 0,50%, secondo quanto sancito dall'articolo 155, lettera b), del Código do Imposto de Selo (codice dell'imposta di bollo), nella versione in vigore al 1° luglio 1984; tuttavia, il fatto che siffatta fattispecie sia stata successivamente esentata dalla legge n. 150/99, impedisce, a dire della Corte di Giustizia, che l'imposta sui conferimenti sia reintrodotta. In conclusione con questa ordinanza, la Corte di Giustizia ribadisce come gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, essendo introdotti da una Direttiva che ambisce all'eliminazione dell'imposta sui conferimenti di capitale, debbano essere interpretati come ostanti alla reintroduzione di una normativa nazionale che sottoponga nuovamente a tassazione operazioni che, sebbene soggette a tassazione alla data del 1° luglio 1984, ne sono state successivamente esentate.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									